Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 298 del 30 dicembre 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 30 dicembre 1950** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 16 dicembre 1950, n. **1022.**

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1950, n. **1022.**

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti dei seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, addì 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli Istituti stessi il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

Proroga della convenzione col Banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni ed il Banco di Santo Spirito con sede in Roma, rappresentato dal suo Presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col R. decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col R. decreto 9 marzo 1942, n. 317 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino Compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.000 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto giusta ministeriale 10 marzo 1949, n. 147341, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito si obbliga a trasmettere, entro il 25 ed entro il giorno 10 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente, nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma al detto magazzino compartimentale ad ogni ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino centrale compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino centrale compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

del 3 per cento fino ad un importo di 400 milioni;

del 2,50 per cento sull'importo eccedente i 400 e non gli 800 milioni;

del 2 per cento sull'importo eccedente gli 800 e non i 1.200 milioni;

dell'1,50 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato *B* comprendente le retribuzioni spettanti al personale del Banco ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore del Banco quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948 nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.600 milioni.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili del Banco e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi 5 giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 35 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente
del Banco di Santo Spirito
G. B. SACCHETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Corso Umberto I, 1
2	Id.	Id.	Via Banco di S. Spirito, 31 - Agenzia di città
3	Id.	Id.	Via Casilina, 525, 527 - Agenzia di città
4	Id.	Id.	Piazzale Appio, 3 - Agenzia di città
5	Id.	Id.	Via Cavour, 5 Agenzia di città
6	Id.	Id.	Via Ottaviano, 86 Agenzia di città
7	Id.	Id.	Piazza Buenos Ayres, 15 Agenzia di città
8	Id.	Id.	Piazza Tiburtina, 12 Agenzia di città
9	Id.	Id.	Piazza Mazzini, 225 Agenzia di città
10	Id.	Id.	Piazza del Gesù, 46 Agenzia di città
11	Id.	Id.	Ostia, via della Marina Agenzia di città
12	Id.	Id.	Via Flaminia, 413-B Agenzia di città
13	Id.	Id.	Viale Africa Agenzia di città
14	Id.	Id.	Via Fornaci, 2, 4, 6 Agenzia di città
15	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
16	Anzio	Id.	Id.
17	B acciano	Id.	Id.
18	Campagnano	Id.	Id.
19	Castelgandolfo	Id.	Id.
20	Cave	Id.	Id.
21	Cerveteri	Id.	Id.
22	Cisterna	Id.	Id.
23	Civitavecchia	Id.	Id.
24	Colleferro	Id.	Id.
25	Cori	Id.	Id.
26	Frascati	Id.	Id.
27	Genazzano	Id.	Id.
28	Genzano	Roma	Banco di Santo Spirito Filiale
29	Manziana	Id.	Id.
30	Marino	Id.	Banca di Marino, Marino Corrispondente
31	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
32	Montecompatri	Id.	Id.
33	Monterotondo	Id.	Id.
34	Mo lupo	Id.	Id.
35	Nazzano	Id.	Id.
36	Nettuno	Id.	Id.
37	Olevano Romano	Id.	Id.
38	Oriolo Romano	Id.	Id.
39	Palest ina	Id.	Id.
40	Palombara Sabina	Id.	Id.
41	Rignano Flaminio	Id.	Id.
42	Santa Marinella	Id.	Id.
43	San Vito Romano	Id.	Id.
44	Segni	Id.	Id.
45	Subiaco	Id.	Id.
46	Tarquinia	Id.	Id.
47	Tivoli	Id.	Id.
48	Tolfa	Id.	Id.
49	Valmontone	Id.	Id.
50	Velletri	Id.	Id.
51	Alatri	Frosinone	Id.
52	Anagni	Id.	Id.
53	A ce	Id.	Id.
54	A pino	Id.	Id.
55	Cassino	Id.	Id.
56	Ceccano	Id.	Id.
57	Ceprano	Id.	Id.
58	Fe entino	Id.	Id.
59	Fiuggi	Id.	Id.
60	Frosinone	Id.	Id.
61	Paliano	Id.	Id.
62	Pontecorvo	Id.	Id.
63	Roccasecca	Id.	Id.
64	Sora	Id.	Id.
65	Supino	Id.	Id.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
66	Veroli	Frosinone	Banco di Santo Spirito Filiale
67	Fondi	Latina	Esattoria Consorziale Corrispondente
68	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
69	Gaeta	Id.	Id.
70	Latina	Id.	Id.
71	Minturno	Id.	Id.
72	Ponza	Id.	Fiorentino Umberto Corrispondente
73	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
74	Sezze	Id.	Id.
75	Terracina	Id.	Id.
76	Amatrice	Rieti	Banca di Amatrice Corrispondente
77	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito Recapito
78	Borgocollefegato	Id.	Id.
79	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito - Filiale
80	Collevecchio	Id.	Id.
81	Fara Sabina	Id.	Id.
82	Leonessa	Id.	Banca di Amatrice - Corrispondente
83	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
84	Orvinio	Id.	Fabri Nello Corrispondente
85	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito Filiale
86	Rieti	Id	Id.
87	Acquapendente	Viterbo	Id.
88	Canino di Castro	Id.	Id.
89	Civitacastellana	Id.	Id.
90	Gallese	Id	Id.
91	Grotte di Castro	Id.	Id.
92	Ischia di Castro	Id.	Id.
93	Montefiascone	Id.	Id.
94	Monteromano	Id.	Id.
95	Nepi	Id.	Id.
96	Orte	Id.	Id.
97	Ronciglione	Id.	Id.
98	Soriano nel Cim.	Id.	Id.
99	Tuscania	Id.	Id.
100	Valentano	Id.	Id.
101	Vetralla	Id.	Id.
102	Vignanello	Id.	Id.
103	Viterbo	Id.	Id.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
G. B. SACCHETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della Convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) Personale (unità impiegate n. 41)	L.	31.377.722
2) Trasporti	»	1.550.000
3) Postali, stampati, cancelleria	»	475.000
4) Assicurazioni	»	700.000
5) Quota fitto locali	»	275.000
6) Luce e riscaldamento	»	175.000
7) Manutenzione macchine e varie	»	347.278
8) Provvigione a corrispondenti	»	100.000
9) Quota beneficio	»	1.000.000
TOTALE	L.	36.000.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati: L. 1.600 milioni. Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art. 11 *della convenzione*:

lire 3 per cento sui primi 400 milioni	L.	12.000.000
lire 2,50 per cento da 400 a 800 milioni	»	10.000.000
lire 2 per cento da 800 a 1.200 milioni	»	8.000.000
lire 1,50 per cento oltre i 1.200 milioni (per 400 milioni)	»	6.000.000
TOTALE	L.	36.000.000

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
G. B. SACCHETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni ed il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (Provveditore) grande ufficiale ragioniere Alfredo Benincore si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere in Siena, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 1° luglio 1949, n. 151.489. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente articolo 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata nei capoluoghi delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni.

Per quanto riguarda il versamento delle riscossioni effettuate presso le altre dipendenze i termini di cui sopra sono stabiliti rispettivamente nei giorni 23 ed 8 di ogni mese.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli Affari di Firenze, due prospetti indicanti ciascuno globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti distintamente nei capoluoghi delle ac-

cennate province e nelle altre dipendenze rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 4 per cento fino ad un importo di 400 milioni;

lire 3 per cento sull'importo eccedente i 400 milioni e non gli 800 milioni;

lire 2,50 per cento sull'importo eccedente gli 800 milioni e non i 1.200 milioni;

lire 2 per cento sull'importo eccedente i 1.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale del Monte ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare, è consentita tanto a favore del Monte quanto a favore del Ministero delle finanze, la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno, che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dal Monte durante ciascun anno rispetto al l'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.600 milioni.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di

Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convezione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'articolo 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dell'esatto adempimeno degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 50 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Direttore Generale (Provveditore)
del Monte dei Paschi di Siena
BENINCORE

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Id.
3	Carrara	Id.	Via Loris Giorgi, 1 D
4	Filattiera	Id.	Piazza Castello, 1
5	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
6	Marina di Carrara	Id.	Id.
7	Massa	Id.	Piazza Gramsci, 6
8	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1-2 A
9	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
10	Arezzo	Arezzo	Corso d'Italia 223
11	Bucino	Id.	Via Roma
12	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
13	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
14	Foiano della Chiana	Id.	Piazza Fra Benedetto, 19-21
15	Monte San Savino	Id.	Corso S. Gallo, 99
16	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
17	Pieve Santo Stefano	Id.	Via del Garbo, 5
18	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-85
19	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
20	S. Giovanni Valdarno	Id.	Corso Italia, 153
21	Sansepolcro	Id.	Via Giacomo Matteotti
22	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 34
23	Terranova Bracciolini	Id.	Via Roma, 115-117
24	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
25	Borgo San Lorenzo	Id.	Piazza Garibaldi, 9
26	Campi Bisenzio	Firenze	Banca Toscana
27	Carmignano	Id.	Id.
28	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour
29	Certaldo	Id.	Via XX Settembre, 2
30	Dicomano	Id.	Piazza Buonamici, 61
31	Empoli	Id.	Via del Giglio, 12
32	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
33	Firenze	Id.	Via dei Pecori, 8
34	Firenze (Ag. Rifredi)	Id.	Piazza Dalmazia, 41 R
35	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 27
36	Greve in Chianti	Id.	Piazzetta Santa Croce, 3
37	Impruneta	Id.	Banca Toscana
38	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 24
39	Prato	Id.	Piazza del Comune, 6
40	San Casciano Val di Pesa	Id.	Via Machiavelli, 19
41	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
42	Signa	Id.	Via Roma, 34
43	Vernio	Id.	Via Bologna, 98
44	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
45	Castiglion della Pescaia	Id.	Via Capalbio, 67
46	Follonica	Id.	Via Roma, 73-75
47	Gavorrano	Id.	Via Vittorio Veneto, 2
48	Grosseto	Id.	Piazzetta Monte Paschi, 4
49	Manciano	Id.	Rampa Trieste, 2
50	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 35
51	Monticiano	Id.	Via Roma, 21
52	Orbetello	Id.	Piazza Plebiscito
53	Pitigliano	Id.	Via Roma, 105
54	Porto Santo Stefano	Id.	Corso Umberto, 31
55	Roccalbegna	Id.	Piazza IV Novembre, 5
56	Roccastrada	Id.	Via Roma
57	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 23-24
58	Scansano	Id.	Banca Toscana
59	Castagneto Carducci	Livorno	Via Vittorio Emanuele II, 4

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
60	Cecina	Livorno	Corso Giacomo Matteotti, 46-*bis*
61	Collesalvetti	Id.	Piazza del Comune
62	Livorno	Id.	Via Cairoli, 9
63	Piombino	Id.	Corso Italia, 71
64	Portoferraio	Id.	Via Garibaldi, 2
65	Rosignano Marittimo	Id.	Via A. Gramsci, 1
66	Venturina	Id.	Via Indipendenza, 16
67	Barga	Lucca	Via Celli Luigi, 4
68	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
69	Camaiore	Id.	Via Garibaldi, 132-134
70	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
71	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Piazza B. Ricasoli, 2-4
72	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 1
73	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
74	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 2
75	Massarosa	Id.	Via Roma, 29
76	Pietrasanta	Id.	Via Mazzini, 4
77	Querceta	Id.	Via Aurelia, 9
78	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 8
79	Viareggio	Id.	Via Garibaldi, 14-B
80	Bastia Umbra	Perugia	Viale IV Novembre, 2
81	Castiglion del Lago	Id.	Via Giacomo Matteotti
82	Città della Pieve	Id.	Piazza del Plebiscito
83	Città di Castello	Id.	Corso Cavour, 4-A
84	Foligno	Id.	Via Cavour, 15-D
85	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di Risparmio di Perugia
86	Gubbio	Id.	Via Reposati, 8-A
87	Magione	Id.	Via Valeri, 1
88	Marsciano	Id.	Via XX Settembre, 1
89	Norcia	Id.	Cammeresi Oddone Ricevitore poste e telegrafi
90	Panicale	Id.	Via V. Ceppari, 8
91	Passignano sul Trasimeno	Id.	Via Trento e Trieste
92	Perugia	Id.	Via Baglioni, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
93	Santa Maria degli Angeli	Perugia	Via Assisi, 3
94	Spoleto	Id.	Largo della Nazione, 1-2-3
95	Todi	Id.	Via Cavour, 55
96	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 2
97	Bagni di Casciana	Pisa	Piazza Garibaldi, 2-A
98	Calci	Id.	Via Roma, 20
99	Cascina	Id.	Via Simone da Cascina
100	Lari	Id.	Banca Toscana
101	Navacchio	Id.	Via Tosco Romagnola, 7
102	Pecciòli	Id.	Banca Toscana
103	Pisa	Id.	Lungarno Simonelli, 1
104	Pomarance	Id.	Via Antonio Gramsci, 2
105	Pontedera	Id.	Piazza S. Martino, 2
106	San Giuliano Terme	Id.	Via XX Settembre, 2
107	San Miniato	Id.	Piazzetta del Fondo, 7
108	San Romano	Id.	Via Nazionale, 33
109	Santa Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
110	Volterra	Id.	Piazza della Dogana, 2
111	Agliana	Pistoia	Banca Toscana
112	Borgo a Buggiano	Id.	Via Indipendenza, 35-A
113	Cutigliano	Id.	Piazza del Comune, 2
114	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13-A-B
115	Monsummano	Id.	Banca Toscana
116	Montecatini Terme	Id.	Viale Verdi, 8
117	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 17
118	Pistoia	Id.	Piazza del Duomo, 3
119	San Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
120	Abbadia San Salvatore	Siena	Viale Roma, 24
121	Asciano	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 21-D
122	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti
123	Chianciano	Id.	Via Dante, 95
124	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
125	Colle Val d'Elsa	Id.	Via Cennini, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
126	Montalcino	Siena	Via G. Matteotti, 43-45-47
127	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
128	Poggibonsi	Id.	Via Frilli, 5
129	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
130	Rapolano	Id.	Piazza dei Monaci, 4
131	San Gimignano	Id.	Piazza del Duomo, 8
132	San Quirico d'O.-cia	Id.	Via Roma,39
133	Sarteano	Id.	Corso Garibaldi, 1-E
134	Siena	Id.	Piazza Salimbeni
135	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 6
136	Tor ita	Id.	Via Adua, 2-A
137	Acquaspa:ta	Terni	Piazza Federico Cesi, 1
138	Amelia	Id.	Corso della Repubblica, 30
139	Ficulle Stazione	Id.	Via Giacomo Matteotti, 2
140	Na ni	Id.	Banco di S. Spirito
141	O vieto	Id.	Via Garibaldi, 18
142	Terni	Id.	Piazza del Popolo, 9-10

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Direttore generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
BENINCORE

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della Convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana ed Umbria alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) *Personale*:			
a) Stipendi per n. 45 unità impiegate		L.	35.251.965
b) Fondo liquidazione personale		»	1.977.035
2) Costo Direzione Ispettorato e Ufficio Personale		»	1.000.000
3) Trasporti	L. 2.000.000		
e relative assicurazioni	» 186.000		
			2.186.000
4) Stampati e cancelleria		»	600.000
5) Assicurazione valori in giacenza		»	237.000
6) Luce e riscaldamento		»	400.000
7) Provvigioni a Banche corrispondenti		»	2.671.000
8) Fitto Magazzino		»	150.000
9) Manutenzione macchine addizionatrici		»	150.000
10) Ammortamento spese primo impianto e successivi		»	90.000
11) Varie		»	94.695
12) Quota beneficio		»	1.192.305
TOTALE		L.	46.000.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 1.600 milioni. Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art. 11 della Convenzione:

lire 4 per cento sui primi 400 milioni	L.	16.000.000
lire 3 per cento da 400 a 800 milioni	»	12.000.000
lire 2,50 per cento da 800 a 1.200 milioni	»	10.000.000
lire 2 per cento oltre i 1.200 milioni (per 400 milioni)	»	8.000.000
TOTALE	L.	46.000.000

Roma, addì 26 aprile 1950.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Direttore Generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
BENINCORE

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

Proroga della convenzione con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore onorevole avvocato Stefano Jacini, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, e successivamente prorogata con modificazioni, per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di Risparmio di Bologna, via Farini n. 22, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire un miliardo e 300 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 21 febbraio 1949, n. 146622, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo articolo 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Bologna o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato Compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla sta-

zione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A*) alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

lire 3,50 per cento fino ad un importo di L. 400 milioni;

lire 3 per cento sull'importo eccedente i 400 milioni e non gli 800 milioni;

lire 2,50 per cento sull'importo eccedente gli 800 milioni e non i 1200 milioni;

lire 1,88 per cento sull'importo eccedente i 1200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella liquidazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948, risultante dall'unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.700.000.000.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultino aumenti o diminuzioni non superiori al 5 per cento.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Bologna, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 40 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto da 1° gennaio 1948 e ha la durata di anni tre. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su pegno della Regione Emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di aziende di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Agenzia di città della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Nettuno, 3-B
2	Id.	Id.	Sede del Monte di credito su pegno di Bologna
3	Baricella	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 11-A
4	Bazzano	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Garibaldi, 8
5	Budrio	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via De Gotti, 1
6	Casalecchio di Reno	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna
7	Castel D'Argile	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, piazza Umberto I, 36-B
8	Castel del Rio	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Alidosi, 2
9	Castel Maggiore	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I, 10
10	Castel San Pietro Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Bologna, piazza Andrea Costa, 2
11	Castenaso	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via P. C. Scipione, 26-B
12	Castiglione de' Pepoli	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via G. Pepoli, 2
13	Crevalcore	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Malpighi, 12
14	Granarolo Emilia	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via S. Donato, 115-A
15	Imola	Id.	Agenzia di città della Cassa di Risparmio di Imola, via Emilia, 49
16	Loiano	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 33
17	Medicina	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Vittorio Emanuele, 3

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
18	Molinella	Bologna	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Erbe, 22
19	Monteveglio	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 27
20	Ozzano Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Emilia, 9
21	Porretta Terme	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Vittorio Emanuele, 21
22	San Benedetto Val di Sambro	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Roma, 3-B
23	San Giorgio di Piano	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I, 33
24	San Giovanni in Persiceto	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I, 27
25	San Lazzaro di Savena	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Emilia, 50-B
26	San Pietro in Casale	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, piazza Vittorio Veneto, 2
27	Sasso Marconi	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Porrettana
28	Savigno	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Roma, 14
29	Vergato	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Marconi, 2
30	Zola Predosa	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Provinciale, 86
31	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara, corso Giovecca, 108
32	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara
33	Cento	Id.	Sede della Cassa di Risparmio in Cento, via G. F. Barbieri, 32
34	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza IV Novembre
35	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Ugo Bassi
36	Copparo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Vittorio Emanuele
37	Migliarino	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Umberto I, 27
38	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, corso Vittorio Emanuele
39	Forlì	Forlì	Sede della Cassa di Risparmio di Forlì, corso Vittorio Emanuele, 8
40	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via XX Settembre, 4
41	Cesena	Id.	Sede delle Esattorie e Tesorerie Comunali, via Tiberti, 2
42	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Mazzini, 7
43	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Saffi, 26
44	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Roma, 5
45	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Garibaldi, 15
46	Marciano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via L. Ferrara, 8
47	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, viale Ceccarini, 20
48	Rimini	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza L. Ferrara, 8
49	Rimini frazione Bellaria	Id.	Agenzia di città della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza Vittorio Emanuele
50	Rocca San Casciano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Cairoli, 20
51	San Pietro in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Garibaldi, 2
52	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza Ganganelli, 10
53	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Guglielmo Marconi, 5
54	Savignano sul Rubicone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Cesena, corso Perticari, 4
55	Verucchio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via Roma, 1
56	Modena	Modena	Sezione Pegni, via S. Agostino, 18
57	Carpi	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Carpi, piazza Vittorio Emanuele, 1
58	Castelfranco dell'Emilia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Modena, corso Umberto I, 127-129
59	Concordia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, Palazzo Comunale
60	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, corso Vittorio Emanuele

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
61	Mirandola	Modena	Sede della Cassa di Risparmio di Mirandola, piazza Gallini, 2
62	Pavullo nel Frignano	Id.	Banco Popolare di Modena
63	San Felice sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, corso Umberto I, 19
64	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Modena, via Cesare Battisti, 4
65	Vignola	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Vignola, corso Umberto I, 1
66	Parma	Parma	Sede della Cassa di Risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 5
67	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza della Vittoria, 9
68	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cesare Battisti, 8
69	Borgo Val di Taro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Emanuele, 27
70	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Roma, 41
71	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Spezia, 19
72	Colorno	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cavour, 99
73	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Roma, 39
74	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Guglielmo Marconi, 3
75	Fornovo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Veneto, 4
76	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 56
77	Noceto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Emanuele, 2
78	Roccabianca	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Guglielmo Marconi, 4
79	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via G. D. Romagnosi, 8
80	San Secondo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Garibaldi, 45-A
81	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, corso Umberto I, 17-A
82	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cavour, 70
83	Sorbolo	Parma	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza della Vittoria, 10
84	Traversetolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Gabriele d'Annunzio, 1
85	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Circonvallazione, 2-3
86	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Poggiali, 18
87	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Macallè, 148
88	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Cristoforo Colombo, 1
89	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazzetta Vittorio Emanuele, 17
90	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Vittoria, 1
91	Castel San Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, corso Umberto I, 86
92	Cortemaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Cavour, 35
93	Fiorenzuola d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Garibaldi, 32
94	Lugagnano Val d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Casana, 4
95	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Cavour, 3
96	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Roma, 4
97	Ponte dell' Olio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Mercato, 5
98	Rivergano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Nazionale, 50
99	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di Risparmio di Ravenna, via E. Mariani, 1
100	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza V. Monti, 71-A-B
101	Bagno-Cavallo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Vittorio Emanuele, 6
102	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via G. Carducci, 2
103	Castelbolognese	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Bernardi, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
104	Conselice	Ravenna	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi, 21-A-B
105	Cotignola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Vittorio Emanuele, 10
106	Faenza	Id.	Sede del Monte di credito su pegno Di Faenza, corso Garibaldi, 1
107	Fusignano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, corso Umberto I, 25
108	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via Andrea Costa, 20
109	Lugo	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Lugo, corso Vittorio Emanuele, 7
110	Massalombarda	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via Vittorio Veneto, 19
111	Russi	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, corso Farini, 19
112	Solarolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Lugo, piazza Garibaldi, 4
113	Voltana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Lugo, via Fiumazzo, 304
114	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Sede della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, Sezione Pegni
115	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Borgo, 2
116	Castelnuovo nei Monti	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 29-31
117	Correggio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, corso Vittorio Emanuele, 34
118	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 23
119	Montecchio	Id.	Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia
120	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, piazza Vittorio Emanuele, 28
121	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 29

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della Convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) Personale (Unità impiegate n. 47)	L.	39.242.520
2) Assicurazioni	»	800.000
3) Luce e riscaldamento	»	1.000.000
4) Quota fitto e valore locativo	»	850.000
5) Spese postali e cancelleria	»	1.300.000
6) Trasporti	»	800.000
7) Provvigione a Banche corrispondenti	»	500.000
8) Quota spesa Direzione	»	100.000
9) Varie e ammortamenti	»	300.000
10) Quota beneficio	»	507.480
TOTALE	L.	45.400.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 1.700.000.000. *Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art.* 11 *della convenzione*:

lire 3,50 per cento sui primi 400 milioni	L.	14.000.000
lire 3 per cento da 400 a 800 milioni	»	12.000.000
lire 2,50 per cento da 800 a 1.200 milioni	»	10.000.000
lire 1,88 per cento oltre i 1.200 milioni (per 500 milioni)	»	9.400.000
TOTALE	L.	45.400.000

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

Proroga nella convenzione con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore onorevole avvocato Stefano Jacini, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata con modificazioni per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di Risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino Compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 800 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto, giusta ministeriale 8 gennaio 1949, n. 184166, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Genova un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dell'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

lire 2,50 per cento fino ad un importo di 400 milioni;

lire 2 per cento sull'importo eccedente i 400 e non i 700 milioni;

lire 1,50 per cento sull'importo eccedente i 700 e non i 900 milioni;

lire 1 per cento sull'importo eccedente i 900 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948, risultante dall'unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni o di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in L. 1.200 milioni.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 per cento.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 30 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto da 1° gennaio 1948 e ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali le Casse di Risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIA	INDIRIZZI
1	Genova - Sede centrale	Genova	Via D. Chiossone, 5
2	Genova - Agenzia A	Id.	Via Macaggi, 19
3	Genova - Agenzia C	Id.	Piazza Martinez, 7
4	Genova - Bolzaneto	Id.	Piazza Rismondi, 13-14
5	Genova - Nervi	Id.	Via E. Filiberto, 131-133
6	Genova - Pegli	Id.	Via Sabotino, 37
7	Genova - Pontedecimo	Id.	Via Anfossi, 21-23-25
8	Genova - Rivarolo	Id.	Via Lamarmora, 179-181
9	Genova - Sampierdarena	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 2
10	Genova - Sestri	Id.	Via Donizetti, 8
11	Genova - Molassana	Id.	Via Molassana, 61
12	Genova - Voltri	Id.	Via Don Verità, 28
13	Arenzano	Id.	Via Capitan Romeo, 19
14	Busalla	Id.	Largo Vittorio Emanuele, 5
15	Camogli	Id.	Via Schiaffino, 44
16	Campoligure	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 11
17	Chiavari	Id.	Via Cassaretto, 2
18	Cogoleto	Id.	Via Marina Rati, 2-D
19	Montoggio	Id.	Via Roma, 25
20	Rapallo	Id.	Via Mazzini, 12
21	Recco	Id.	Via Garibaldi
22	Rezzoaglio	Id.	Via Marconi
23	Ronco Scrivia	Id.	Corso Italia
24	Rovegno	Id.	Piazza Marconi
25	Santa Margherita Ligure	Id.	Largo Giusti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIA	INDIRIZZI
26	Santo Stefano di Aveto	Genova	Piazza Castello
27	Sestri Levante	Id.	Corso Colombo, 9
28	Torriglia	Id.	Piazza Cavour
29	Arma di Taggia	Imperia	Via Candido, 200
30	Bordighera	Id.	Via Vittorio Emanuele, 114
31	Imperia-Oneglia	Id.	Via Statuto, 8-*bis*
32	Ospedaletti	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
33	Pieve di Teco	Id.	Via Fonzoni
34	San Remo	Id.	Corso Umberto, 4
35	Taggia	Id.	Viale Mazzini, 13
36	Ventimiglia	Id.	—
37	La Spezia	La Spezia	Via Cavour, 6
38	Brugnato	Id.	Piazza Maggiore, 5
39	Levanto	Id.	Via Cairoli, 2
40	Lerici	Id.	Piazza Garibaldi, 14
41	Piana Battolla	Id.	Piazza Roma, 1
42	Sarzana	Id.	Via Bartoloni, 1
43	Sesta Godano	Id.	Via Roma, 8
44	Varese Ligure	Id.	Via Umberto, 1
45	Vezzano Ligure	Id.	Via Verdi, 8
46	Alassio	Savona	Corso Dante, 175
47	Albenga	Id.	Piazza del Popolo, 25
48	Altare	Id.	Via Roma, 18
49	Cairo Montenotte	Id.	Via Roma, 1-C
50	Finale Ligure	Id.	Via Ghiglieri, 1
51	Loano	Id.	Via Ghiglini, 3-A
52	Millesimo	Id.	—
53	Pietra Ligure	Id.	Piazza del Popolo, 1
54	Savona	Id.	Corso Principe Amedeo, 10
55	Vado Ligure	Id.	Via Aurelia, 42
56	Varazze	Id.	Piazza Alighieri, 2

Roma, addì 26 aprile 1950.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) Personale (unità impiegate n. 22)	L.	18.058.334
2) Costo Direzione	»	100.000
3) Trasporti e relative assicurazioni	»	900.000
4) Postali	»	100.000
5) Stampati e cancelleria	»	900.000
6) Assicurazione valori in giacenza	»	100.000
7) Fitti magazzino centrale e direzione centrale	»	300.000
8) Luce, riscaldamento e telefoni	»	430.000
9) Manutenzione	»	50.000
10) Provvigioni a banche e corrispondenti	»	220.000
11) Ammortamento spese primo impianto	»	20.000
12) Varie	»	80.000
13) Quota beneficio	»	741.666
TOTALE	L.	22.000.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 1.200.000.000. *Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art.* 11 *della convenzione:*

lire 2,50 per cento sui primi 400 milioni	L.	10.000.000
lire 2 per cento da 400 a 700 milioni	»	6.000.000
lire 1,50 per cento da 700 a 900 milioni	»	3.000.000
lire 1 per cento oltre 900 milioni (su 300 milioni)	»	3.000.000
TOTALE	L.	22.000.000

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
STEFANO JACINI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

Proroga della convenzione con l'Istituto di San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal signor Ministro prof. Ezio Vanoni e l'Istituto di San Paolo di Torino, rappresentato dal suo Presidente dott. rag. Antonio Dante Coda si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata con modificazioni per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1°gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.700 milioni la scorta di valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 5 aprile 1949, n. 149061 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto di San Paolo assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto di San Paolo a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rapprsentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma o di Torino.

All'ordinazione dev'essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distrizuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino Centrale Compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A*) alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 2,50 per cento fino ad un importo di 500 milioni;

lire 2,10 per cento sull'importo eccedente i 500 e non i 1000 milioni.

lire 1,50 per cento sull'importo eccedente i 1000 e non i 1400 milioni;

lire 1,15 per cento sull'importo eccedente i 1400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al l'Istituto di San Paolo di Torino ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948, risultante dall'unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in L. 2400 milioni.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 per cento.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto di San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto di San Paolo dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite di valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale, fino alla concorrenza di L. 50 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 %, a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto da 1° gennaio 1948 e ha la durata di anni tre. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente
dell'Istituto di San Paolo di Torino
ANTONIO DANTE CODA

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di San Paolo si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 7 (angolo via Piacenza)
2	Acqui	Id.	Corso Italia
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnavacallo, 11 (angolo piazza Rattazzi)
4	Murisengo	Id.	Banca Popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Piazza Paolo Giacometti, 9
6	Occimiano	Id.	Banca Popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Via S. Paolo della Croce, 10
8	Sale	Id.	Via Montebello, 2
9	San Sebastiano Curone	Id. Id.	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
10	Ticineto Po	Id.	Via Vittorio Veneto, 10
11	Tortona	Id.	Piazza Duomo, 2
12	Valenza Po	Id.	Corso Garibaldi, 26 (angolo Via Umberto I)
13	Vignale Monferrato	Id.	Via Giovanni Lanza, 5
14	Aosta	Aosta	Piazza Caduti per la Patria, 30
15	Caluso	Id.	Piazza Ubertini, 5
16	Castellamonte	Id.	Via Costantino Nigra, 3
17	Châtillon (già Castiglione Dora)	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
18	Cuorgnè	Id.	Via Garibaldi, 8
19	Donnaz (già Donas)	Id.	Via Roma, 53
20	Ivrea	Id.	Via Palestro, 8
21	Pont Canavese	Id.	Via Destefanis, 8
22	Vico Canavese	Id.	Via Novareglia, 3
23	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3
24	Canelli	Id.	Via Alfieri, 17
25	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18
26	Castiglione d'Asti	Id.	Via Roma, 7
27	Mombercelli	Id.	Via Edoardo Ravazza, 4 (angolo via Lebbualò)
28	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 6
29	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 5

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
30	Montegrosso d'Asti	Asti	Via XX Settembre, 17
31	Montiglio	Id.	Banca Popolare di Novara
32	Nizza Monferrato	Id.	Via Santa Giulia, 5
33	S. Damiano d'Asti	Id.	Via Roma, 18 (ang. via Silvio Pellico)
34	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 110
35	Villanova d'Asti	Id.	Via Roma, 7
36	Cuneo	Cuneo	Via Roma, 21
37	Alba	Id.	Via Goffredo Mameli, 8
38	Barge	Id.	Banca Popolare di Novara
39	Borgo S. Dalmazzo	Id.	Banca Popolare di Novara
40	Bra	Id.	Via Fratelli Carando, 243
41	Carrù	Id.	Piazzetta Fiorenzo Gallo, 18
42	Ceva	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 34
43	Cortemilia	Id.	Banca Popolare di Novara
44	Demonte	Id.	Id.
45	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 2
46	Dronero	Id.	Banca Popolare di Novara
47	Fossano	Id.	Via Garibaldi, 2
48	Garessio	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
49	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 29
50	Ormea	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
51	Racconigi	Id.	Banca Popolare di Novara
52	Saluzzo	Id.	Corso Italia, 56
53	Savigliano	Id.	Piazza Santorre di Santarosa, 31
54	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 3
55	Venasca	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
56	Novara	Novara	Via Cannobio, 6
57	Arona	Id.	Banca Popolare di Novara
58	Baceno	Id.	Id.
59	Baveno	Id.	Id.
60	Bellinzago Novarese	Id.	Id.
61	Borgomanero	Id.	Id.
62	Borgo Ticino	Id.	Id.
63	Cannobio	Id.	Id.
64	Crodo	Id.	Id.
65	Domodossola	Id.	Id.
66	Ghemme	Id.	Id.
67	Gozzano	Id.	Id.
68	Gravellona Toce	Novara	Banca Popolare di Novara
69	Grignasco	Id.	Id.
70	Intra	Id.	Id.
71	Oleggio	Id.	Id.
72	Omegna	Id.	Id.
73	Ornavasso	Id.	Id.
74	Orta San Giulio	Id.	Id.
75	Pallanza	Id.	Id.
76	Romagnano Sesia	Id.	Id.
77	Santa Maria Maggiore	Id.	Id.
78	Stresa Borromeo	Id.	Id.
79	Varallo Pombia	Id.	Id.
80	Varzo	Id.	Id.
81	Vogogna	Id.	—
82	Torino (Sede Centrale)	Torino	Via Monte di Pietà, 32
83	Torino - Agen. n. 1	Id.	Via Legnano, 9
84	Torino - » » 2	Id.	Via Sant'Anselmo, 18
85	Torino - » » 3	Id.	Via Cibrario, 13
86	Torino - » » 4	Id.	Corso Peschiera, 162
87	Torino - » » 5	Id.	Piazza Emanuele Filiberto, 13
88	Torino - » » 6	Id.	Via Nizza, 50
89	Torino - » » 7	Id.	Piazza Francesco Crispi, 55
90	Torino - » » 8	Id.	Corso Grosseto, 260 (ang. via Venaria)
91	Torino - » » 9	Id.	Corso Orbassano, 14
92	Torino - » » 10	Id.	Corso Casale, 66
93	Torino - » » 11	Id.	Mercato Orto-Frutticolo
94	Avigliana	Id.	Via Umberto I, 20
95	Bardonecchia	Id.	Via della Stazione, 12
96	Carignano	Id.	Vicolo Trento, 2-*bis*
97	Carmagnola	Id.	Piazza Caravella (ang. S. Bernardino)
98	Cavour	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
99	Cesana	Id.	Via Roma, 26
100	Chieri	Id.	Piazza Cavour, 2
101	Chivasso	Id.	Via Torino, 92 (Casa Ghione)
102	Ciriè	Id.	Via S. Ciriaco, 7
103	Forno Canavese	Id.	Istituto San Paolo
104	Giaveno	Id.	Piazza S. Lorenzo, 6
105	Lanzo Torinese	Id.	Via Roma, 6

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
106	Moncalieri	Torino	Piazza Vittorio Emanuele III, 7
107	Orbassano	Id.	Piazza del Municipio, 2-A
108	Perosa Argentina	Id.	Strada Nazionale, 31
109	Pinerolo	Id.	Via Trieste, 5
110	Poirino	Id.	Via Indipendenza, 15
111	Rivara Canavese	Id.	Banca Popolare di Novara
112	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 28
113	Rivoli	Id.	Via Umberto I, 35
114	Susa	Id.	Via Palazzo di Città, 10
115	Torre Pellice	Id.	Cassa di Risparmio di Torino
116	Ulzio	Id.	Id.
117	Venaria Reale	Id.	Via Andrea Mensa
118	Vigone	Id.	Banca Balbis, Guglielmone, e Villa via Torino, 8
119	Villar Perosa	Id.	Strada Nazionale, 111-A
120	Viù	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 9
121	Vercelli	Vercelli	Via S. Paolo, 1 (Largo Rialto)
122	Andorno Micca	Id.	Banca Popolare di Novara
123	Biella	Id.	Via Guglielmo Marconi, 9-A
124	Borgosesia	Id.	Via Gian Battista della Bianca, 2
125	Caresana	Id.	Corso Italia, 14
126	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, 34-A
127	Cossato	Id.	Cassa di Risparmio di Biella
128	Crescentino	Id.	Via Roma, 16
129	Gattinara	Id.	Via Carlo Alberto, 5
130	Livorno Ferraris	Id.	Corso Roma, 37
131	San Germano Vercellese	Id.	Piazza Dante, 3
132	Santhià	Id.	Piazza Roma, 3
133	Trino Vercellese	Id.	Corso Italia, 53
134	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23
135	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 22

Roma, addì 26 aprile 1950.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di S. Paolo di Torino
ANTONIO DANTE CODA

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) *Personale*:		
a) Addetto esclusivamente al servizio (unità impiegate n. 21)	L.	17.307.815
b) delle filiali con funzioni promiscue (unità impiegate n. 18)	»	12.332.435
2) Quota spesa Direzione	»	300.000
3) Trasporti	»	1.170.992
4) Assicurazioni	»	378.302
5) Cancelleria, stampati	»	394.413
6) Luce e riscaldamento	»	166.663
7) Pigione figurativa	»	100.000
8) Provvigione a Banche corrispondenti	»	6.000.000
9) Varie	»	56.990
10) Quota beneficio	»	2.292.390
TOTALE	L.	40.500.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 2.400 milioni. Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art. 11 della Convenzione:

lire 2,50 per cento sui primi 500 milioni	L.	12.500.000
lire 2,10 per cento da 500 a 1.000 milioni	»	10.500.000
lire 1,50 per cento da 1.000 a 1.400 milioni	»	6.000.000
lire 1,15 per cento oltre i 1.400 milioni (per 1.000 milioni)	»	11.500.000
TOTALE	L.	40.500.000

Roma, addì 26 aprile 1950.

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto di S. Paolo di Torino
ANTONIO DANTE CODA

Visto, il Ministro per le finanze
VANONI

Proroga della convenzione con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e con la Banca Popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal signor Ministro professor Ezio Vanoni e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde rappresentata dal suo Presidente pro-tempore onorevole avvocato Stefano Jacini e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima, rappresentata dal suo Presidente avvocato Mario Cunietti fu Alessandro, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano in data 7 novembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia, rinnovata con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con R. Decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946 e per il biennio 1946-1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, è rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3000 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato giusta ministeriale 22 dicembre 1948, n. 183073.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima, assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16; ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano si obbligano a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento di valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di Risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di Finanza su ordinazione della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e della Banca Popolare di Milano sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di Finanza di Milano al Magazzino centrale compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di Risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di Risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze — Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari —, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione la Cassa di Risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle Imposte Indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e dalla Banca Popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete agli Istituti la seguente provvigione:

lire 2 per cento fino ad un importo di 1.000 milioni;

lire 1,50 per cento sull'importo eccedente i 1.000 e non i 1.500 milioni;

lire 1,10 per cento sull'importo eccedente i 1.500 e non i 2.000 milioni;

lire 0,65 per cento sull'importo eccedente i 2.000 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ed alla Banca Popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato *B* comprendente le retribuzioni spettanti al personale della Cassa di Risparmio e della Banca ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore della Cassa di Risparmio e della Banca, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dagli Istituti durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in L. 6.000.000.000.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5%.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di Risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di Risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano, Società Cooperativa Anonima, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente si obbligano, di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a lire 100 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati ai predetti Istituti.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati *A* e *B* sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente
della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde
STEFANO JACINI

Il Presidente
della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione)

Elenco delle piazze sulle quali la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Banca Popolare di Milano si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
1	Almenno San Salvatore	Bergamo	Cassa di Risparmio	Piazza S. Salvatore
2	Alzano Lombardo	Id.	Id.	Vittorio Eman. II, 8
3	Be gamo	Id.	Id.	Via dei Partigiani
4	Caprino Bergamasco	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 5
5	Carav.ggio	Id.	Id.	Via Prata, 1
6	Clusone	Id.	Id.	Via Ospedale, 2
7	Gandino	Id.	Id.	—
8	Gazzaniga	Id.	Banca Mutua Popola:e di Be:gamo	Via Cardinale Gusmini, 5
9	Love e	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Umberto I, 2
10	Martinengo	Id.	Id.	Via Allegrini, 3
11	Ponte San Pietro	Id.	Id.	Corso Garibaldi, 14
12	Romano di Lomba:dia	Id.	Id.	Via Tito Speri, 12
13	San Giovanni Bianco	Id.	Id.	Piazza Zignoni, 122
14	San Martino de' Calvi	Id.	Id.	Via Umberto I, 13
15	Sarnico	Id.	Id.	Piazza XX Settembre, 1
16	Trescor:e Balneario	Id.	Id.	Viale Vittorio Emanuele, n. 12
17	Treviglio	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 2
18	Ve:dello	Id.	Id.	Via Brolis Giavazzi, 8
19	Zogno	Id.	Id.	—
20	Breno	Brescia	Banca S. Paolo	Via Umberto, I
21	Brescia	Id.	Cassa di Risparmio	Corso Cavour, 4
22	B.escia	Id.	Banca S. Paolo	Corso Vittorio Emanuele, n. 13
23	Chia i	Id.	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 16
24	Darfo	Id.	Id.	Viale Stazione, 1
25	Desenzano del Garda	B.escia	Cassa di Risparmio	Via Portovecchio, 567
26	Edolo	Id.	Banca Val Camonica di Breno	—
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Garibaldi, 5
28	Iseo	Id.	Id.	Via Duomo, 1
29	Leno	Id.	Cassa Rurale Artigiana	—
30	Lonato	Id.	Cassa di Risparmio	Via Garibaldi, 31
31	Montichiari	Id.	Id.	Via Umberto I, 26
32	Orzinuovi	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 16
33	Palazzolo sull'Oglio	Id.	Id.	Piazza Zamara, 8
34	Pisogne	Id.	Id.	Via del Porto, 2-B
35	Rovato	Id.	Id.	Piazza Cavour 22
36	Salò	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 7
37	Verolanuova	Id.	Id.	Via Garibaldi, 10
38	Vestone	Id.	Banca S. Paolo	Via Roma
39	Vobarno	Id.	Cassa di Risparmio	Via de Zobolo, 28
40	Appiano Gentile	Como	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 1
41	Asso	Id.	Id.	Via E. Romagnoli, 4
42	Bellano	Id.	Id.	Via A. Manzoni, 2
43	Bellagio	Id.	Banca Popolare di Lecco	Piazza Vittorio Emanuele, 3
44	Brivio	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Emanuele, 165
45	Cantù	Id.	Id.	Via dei Pizzi, 4
46	Castiglione Intelvi	Id.	Id.	Via della Chiesa, 32
47	Cermenate	Id.	Id.	Piazza XX Settembre, 1
48	Cernobbio	Id.	Id.	Via A. Volta, 5
49	Como	Id.	Id.	Via 5 Giornate, 13
50	Costamasnaga	Id.	Banca Popolare di Lecco	Via Umberto I, 10
51	Dongo	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 8
52	Erba Incino	Id.	Cassa di Risparmio	Via L. Majnoni, 10
53	Introbio	Id.	Banca Popolare di Lecco	Via Umberto I, 15
54	Gravedona	Id.	Id.	Viale Stampa, 3
55	Lecco	Id.	Id.	Piazza Garibaldi, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
56	Lecco	Como	Cassa di Risparmio	Via C. Cattaneo, 2
57	Mandello Lario	Id.	Id.	Via Principe Umberto, 12
58	Mariano Comense	Id.	Id.	Piazza Roma, 27
59	Menaggio	Id.	Id.	Via IV Novembre, 4
60	Merate	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 1
61	Missaglia Brianza	Id.	Id.	Via Garibaldi, 20
62	Oggiono	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
63	Olgiate Comasco	Id.	Id.	Via Roma, 11
64	Olginate	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 33
65	Porlezza	Id.	Id.	Via Umberto I, 39 A
66	Casalmaggiore	Cremona	Id.	Piazza Garibaldi, 13
67	Castelleone	Id.	Id.	Via Roma, 4
68	Crema	Id.	Id.	Via Cesare Battisti, 3
69	Cremona	Id.	Id.	Corso Umberto I, 5
70	Isola Dovarese	Id.	Id.	Via Picenardi, 3
71	Piadena	Id.	Banca Popolare di Cremona	Via Vittorio Emanuele, 34
72	Ostiana	Id.	Cassa di Risparmio	Via Garibaldi, 48
73	Pizzighettone	Id.	Banca Popolare di Cremona	Via Garibaldi
74	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 6
75	Soncino	Id.	Id.	Via Garibaldi, 13
76	Soresina	Id.	Id.	Via Uffici, 2
77	Asola	Mantova	Id.	Via Garibaldi, 1-E
78	Bozzolo	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele
79	Castiglione Stiviere	Id.	Id.	Via Pretorio, 7
80	Mantova	Id.	Id.	Via F. Crispi, 5
81	Ostiglia	Id.	Banca Agricola di Mantova	—
82	Pegognaga	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittorio Veneto, 2
83	Sermide	Id.	Id.	Via Umberto I, 3
84	Revere	Id.	Banca Agricola di Mantova	Via Umberto I, 2-A
85	Suzzara	Id.	Id.	Via Roma, 3
86	Viadana	Id.	Cassa di Risparmio	Via Vittorio Emanuele, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
87	Abbiategrasso	Milano	Cassa di Risparmio	Piazza 4 Giornate, 4
88	Arluno	Id.	Id.	Via Roma, 1
89	Besana Brianza	Id.	Id.	Piazza Curato Cuzzi, 3
90	Binasco	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
91	Bollate	Id.	Id.	Via Umberto I, 2
92	Carate Brianza	Id.	Id.	Via Marcora, 1
93	Casalpusterlengo	Id.	Id.	Via Roma, 16
94	Cassano d'Adda	Id.	Id.	Via G. Verdi, 7-B
95	Castano Primo	Id.	Id.	Via Sant'Antonio, 2
96	Cernusco sul Naviglio	Id.	Id.	Via Cavour, 5
97	Codogno	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, n. 25-27
98	Corsico	Id.	Id.	Via Cavour, 4
99	Cuggiono	Id.	Id.	—
100	Desio	Id.	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II, 2
101	Gorgonzola	Id.	Id.	Via C. Battisti, 1
102	Legnano	Id.	Id.	Piazza IV Novembre, 5
103	Legnano	Id.	Banca di Legnano	Via F. Tosi, 2
104	Lissone	Id.	Cassa di Risparmio	Via Assunta, 5
105	Lodi	Id.	Id.	Via Garibaldi, 32
106	Magenta	Id.	Id.	Via Roma, 11
107	Meda	Id.	Banca Popolare di Milano	Via Vittorio Emanuele
108	Melegnano	Id.	Cassa di Risparmio	Piazza Vittoria, 1
109	Melzo	Id.	Id.	Via Umberto I, 14
110	Milano	Id.	Id.	Succ. Via Statuto, 25
111	Milano	Id.	Id.	Succ. Viale San Michele del Carso
112	Milano	Id.	Id.	Succ. Corso Roma, 80
113	Milano	Id.	Id.	Succ. Corso 22 Marzo, 29
114	Milano	Id.	Id.	Succ. Piazza Cincinnato
115	Milano	Id.	Id.	Succ. Via Urbano III, 3
116	Milano	Id.	Id.	Succ. Piazza Duomo, 20
117	Milano	Id.	Banca Popolare di Milano	Sede Piazza Crispi, 4
118	Milano	Id.	Id.	Agenzia Via C. Farini, 1
119	Milano	Id.	Id.	Ag. Corso Buenos Ayres, 56
120	Milano	Id.	Id.	Ag. Corso Plebiscito, 19
121	Milano	Id.	Id.	Agenzia Viale Abruzzi, 94

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	ISTITUTO	INDIRIZZI
122	Milano	Milano	Banca Popolare di Milano	Ag. Corso Garibaldi, 71
123	Milano	Id.	Id.	Ag. Corso Sempione, 61
124	Monza	Id.	Id.	Via Zucchi, 36
125	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di Risparmio	Via Regina Margherita, 3
126	Parabiago	Id.	Id.	Via Santa Maria, 7
127	Rho	Id.	Id.	Viale Umberto I, 1
128	Sant'Angelo Lodigiano	Id.	Id.	Piazza IV Novembre
129	Seregno	Id.	Banca Popolare di Milano	Largo piazza Vittorio Emanuele, 2
130	Sesto San Giovanni	Id.	Cassa di Risparmio	Viale Umberto I, 1
131	Seveso	Id.	Id.	Corso Umberto I, 11
132	Vaprio d'Adda	Id.	Id.	Via Umberto I, 6
133	Vimercate	Id.	Id.	Via G. de Castiglia, 10
134	Belgioioso	Pavia	Id.	Largo piazza Vitt. Em., 2
135	Broni	Id.	Id.	Via Emilia, 121
136	Casorate Primo	Id.	Id.	Via Roma, 11
137	Casteggio	Id.	Id.	Viale G. M. Giulietti, 8
138	Chignolo Po	Id.	Id.	Via Garibaldi, 137
139	Dorno	Id.	Id.	Piazza G. Bonacossa, 7
140	Garlasco	Id.	Id.	Via Roma, 29
141	Mede Lomellina	Id.	Id.	Via Dante, 8
142	Mortara	Id.	Id.	Piazza Silvabella, 3
143	Pavia	Id.	Id.	Via Varese, 5
144	Robbio Lomellina	Id.	Id.	Via XX Settembre, 1
145	Sannazza o de' Burgondi	Id.	Id.	Via A. Saffi, 19
146	Stradella	Id.	Id.	Via Palestro, 4
147	Varzi	Id.	Id.	Via P. Mazza, 6
148	Vigevano	Id.	Banca Popolare di Vigevano	Via Dante, 19
149	Voghera	Id.	Cassa di Risparmio	Via G. Plana, 16
150	Bormio	Sondrio	Id.	Via della Vittoria, 1
151	Chiavenna	Id.	Id.	Via Roma, 19
152	Morbegno	Id.	Id.	Via Garibaldi, 26
153	Sondrio	Id.	Id.	Via Piazzi, 4
154	Tirano	Sondrio	Cassa di Risparmio	Piazza Marinoni, 2
155	Angera	Varese	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II
156	Arcisate	Id.	Id.	Viale Roma, 1
157	Busto Arsizio	Id.	Banca Popolare di Milano	Piazza Garibaldi, 5
158	Fagnano Olona	Id.	Id.	Piazza XX Settembre, 2
159	Gallarate	Id.	Id.	Piazza G. Verdi, 8
160	Gavirate	Id.	Cassa di Risparmio	Via F. Cavallotti, 6
161	Laveno Mombello	Id.	Id.	Via Labiena, 30
162	Luino	Id.	Id.	Via Vittorio Veneto, 2
163	Malnate	Id.	Id.	—
164	Saronno	Id.	Id.	Via Vittorio Veneto, 1
165	Sesto Calende	Id.	Id.	Via XX Settembre
166	Somma Lombardo	Id.	Id.	Via Vittorio Emanuele, 25
167	Tradate	Id.	Id.	Via De Simoni, 3-5
168	Varese	Id.	Id.	Piazza San Vittore, 5
169	Varese	Id.	Credito Varesino	Via Vittorio Veneto, 1

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
STEFANO JACINI

Il Presidente della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO B
(Articolo 12 della Convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1)	Provvigioni Banche Corrispondenti	L.	600.000 —
2)	Trasferte al personale	»	300.000 —
3)	Stipendi e contingenze Personale Magazzino Compartimentale	»	15.032.296,75
4)	Stipendi e contingenze Uffici di distribuzione	»	30.018.569,50
5)	Fondo Pensioni previdenza anzianità ecc. Magazzino Compartimentale	»	2.671.085,25
6)	Fondo Pensioni previdenza anzianità ecc. Uffici distribuzione	»	5.411.314,50
7)	Spese trasporto per ferrovia posta e corriere	»	100.000 —
8)	Spese trasporto con automezzi	»	550.000 —
9)	Assicurazioni Magazzino Filiali e automezzi	»	258.111 —
10)	Affitto Magazzino Compartimentale	»	600.000 —
11)	Luce e riscaldamento Magazzino Compartimentale	»	400.000 —
12)	Stampati cancelleria postali e varie	»	500.000 —
13)	Manutenzione automezzi	»	800.000 —
14)	Manutenzione e riparazione macchine contabili e da scrivere.	»	150.000 —
15)	Spese generali Cassa di Risparmio e Banca Popolare di Milano (costo Servizio di Direzione contabilità e controllo)	»	608.623 —
16)	Quota beneficio	»	608.623 —
	TOTALE	L.	59.000.000 —

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 6.000 milioni. Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art. 11 della convenzione:

lire 2 per cento sui primi 1.000 milioni	L.	20.000.000
lire 1,50 per cento da 1.000 a 1.500 milioni	»	7.500.000
lire 1,10 per cento da 1.500 a 2.000 milioni	»	5.500.000
lire 0,65 per cento oltre i 2.000 milioni (su 4.000 milioni)	»	26.000.000
TOTALE	L.	59.000.000

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
STEFANO JACINI

Il Presidente della Banca Popolare di Milano
MARIO CUNIETTI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

Proroga della convenzione con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal signor Ministro professor Ezio Vanoni e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con sede in Venezia rappresentato dal suo presidente ingegnere dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata con modificazioni per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, e, successivamente prorogata, con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, è rinnovata con modificazioni per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto Federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto Federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta di valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 25 febbraio 1949, n. 146935 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto Federale.

Art. 5.

L'Istituto Federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto Federale si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di Risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di Risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di Risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto Federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 2,75 per cento fino ad un importo di 300 milioni;

lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i 300 e non i 600 milioni;

lire 2,30 per cento sull'importo eccedente i 600 e non i 900 milioni;

lire 1,95 per cento sull'importo eccedente i 900 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11, è stato tenuto conto del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° gennaio 1948 risultante dall'unito prospetto allegato *B*, comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto federale ritenuto necessario per il disimpegno del servizio, il costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato alla data del 1° gennaio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati per l'anno 1948 in lire 1.800 milioni.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 13.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire ,a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto Federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 14.

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, in aggiunta al deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso, un ulteriore deposito cauzionale fino alla concorrenza di L. 50 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 % a se stesso intestati.

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro triennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi Allegati *A* e *B*, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente
dell'Istituto Federale delle Casse
di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della Convenzione

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di Risparmio sue partecipanti, delle sue Direzioni Compartimentali o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bolzano	Bolzano	Sede Centrale Cassa Risparmio di Bolzano, via Museo, 56
2	Bressanone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Torre Bianca, 4
3	Brunico	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Bolzano, via Dante, 19
4	Caldaro	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, piazza Municipio
5	Chiusa	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Bolzano, piazza Parrocchia, 36
6	Egna	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Nazionale
7	Malles	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Roma
8	Merano	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Bolzano, Largo Mercato, 24
9	Monguelfo	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Bolzano, via Cassier, 6
10	Silandro	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Principale, 36
11	Ortisei	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano.
12	Vipiteno	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Roma
13	Borgo	Trento	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto. via Marconi, 7
14	Levico	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Gen. Ghersi, 10
15	Pieve Tesino	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Brigata Abruzzo, 202
16	Cavalese	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Fratelli Bronzetti, 8
17	Cles	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, corso Dante, 18
18	Fondo	Trento	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza S. Giovanni, 14
19	Malè	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Vittorio Emanuele, 122
20	Mezzolombardo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, corso Mazzini, 272
21	Primiero	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Piave, 2
22	Riva	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Garibaldi, 1
23	Arco	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Marchetti, 3
24	Rovereto	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Rosmini, 1
25	Tione	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, viale Dante, 211
26	Pinzolo	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele, 2
27	Pergine	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Municipio, 2
28	Trento	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Galileo Galilei, 1
29	Cormons	Gorizia	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, piazza della Libertà, 2
30	Gradisca d'Isonzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, piazza Unità, 4
31	Gorizia	Id.	Sede Centrale Cassa di Risparmio di Gorizia, via Carducci, 2
32	Monfalcone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, piazza IX Giugno, 85
33	Grado	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, via del Corso, 14
34	Agordo	Belluno	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza Belluno
35	Auronzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, via Roma, 3
36	Belluno	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno, piazza Campitello

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
37	Cortina	Belluno	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno
38	Feltre	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, largo Porta Castaldi, 1
39	Pieve di Cadore	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, corso Tiziano, 91
40	Camposampiero	Padova	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via Roma, 7
41	Cittadella	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via G. Marconi, 9
42	Conselve	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, piazza XX Settembre
43	Este	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo
44	Monselice	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova - Rovigo
45	Montagnana	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo
46	Padova	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Padova - Rovigo, corso Garibaldi, 6
47	Padova	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via del Monte, 4
48	Piove di Sacco	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via Garibaldi, 41
49	Adria	Rovigo	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via Vittorio Emanuele, 72
50	Badia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo
51	Castelmassa	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via Cesare Battisti, 66
52	Lendinara	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, piazza Risorgimento, 4
53	Occhiobello	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova Rovigo, via Roma, 22
54	Rovigo	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Padova - Rovigo, via Mazzini, 11
55	Asolo	Treviso	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Canova, 334
56	Castelfranco	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana
57	Conegliano	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, viale Carducci, 20-B
58	Cornuda	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana
59	Crespano del Grappa	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via IV Novembre, 4-A
60	Mogliano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta, 90
61	Montebelluna	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
62	Motta di Livenza	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Bocca di Palazzo, 132
63	Oderzo	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, corso Umberto I, 21
64	Pieve di Soligo	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana
65	Roncade	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Roma, 20
66	Spresiano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana
67	Treviso	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza S. Leonardo, 1
68	Valdobbiadene	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Maggiore, 8
69	Vittorio Veneto	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Luigi Borro, 1
70	Cervignano	Udine	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Nazario Sauro, 10
71	Cividale	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Paolo Diacono, 3
72	Codroipo	Id.	Filiale Banca del Friuli, piazza Garibaldi, 5
73	Comeglians	Id.	Filiale Banca del Friuli

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
74	Gemona	Udine	Filiale Banca del Friuli, via XX Settembre, 1
75	Latisana	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Vittorio Emanuele, 13
76	Maniago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, angolo via Roma
77	Moggio Udinese	Id.	Filiale Banca del Friuli
78	Palmanova	Id.	Filiale Banca del Friuli, Borgo Aquileia, 9
79	Pontebba	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Roma, 89
80	Pordenone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Mazzini, 2
81	Sacile	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele
82	San Daniele del Friuli	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 4
83	San Giorgio di Nogaro	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Roma, 79
84	San Vito al Tagliamento	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 3
85	Spilimbergo	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Roma, 76
86	Tarcento	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Roma
87	Tarvisio	Id.	Filiale Banca del Friuli, piazza Unità, n. 4
88	Tolmezzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Quintiliano Ermacora
89	Udine	Id.	Cassa di Risparmio di Udine, via del Monte, 2
90	Chioggia	Venezia	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, corso Vittorio Emanuele
91	Dolo	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Roma, 1
92	Mestre	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, piazza Ferretto
93	Mirano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Castello Antico
94	Portogruaro	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Roma

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
95	San Donà di Piave	Venezia	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Vittorio Emanuele
96	Venezia	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Venezia, Campo Manin
97	Caprino Veronese	Verona	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno
98	Cologna Veneta	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno, S. Spirito, 2
99	Isola della Scala	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno, via Cavour
100	Legnago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno, corso Cavour
101	Soave	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, piazza Grano
102	Tregnago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno, via Vittorio Veneto, 10
103	Verona	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, via Garibaldi, 1
104	Villafranca	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza Belluno
105	Arzignano	Vicenza	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, corso Garibaldi, 1
106	Asiago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, piazza Mazzini, 1-b
107	Barbarano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, piazza Roma, 18
108	Bassano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, piazza Montecchio, 15
109	Lonigo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza - Belluno ,via Garibaldi, 18
110	Marostica	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, corso Mazzini, 31

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
111	Schio	Vicenza	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza - Belluno, via Carducci, 14
112	Thiene	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, via Garibaldi, 20
113	Valdagno	Id.	Banca Mutua Popolare di Valdagno, corso Italia, 20
114	Vicenza	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, via Cesare Battisti, 4

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

ALLEGATO *B*
(Articolo 12 della Convenzione)

Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie alla data del 1° gennaio 1948.

SPESA

1) Personale (unità impiegate n. 38)	L.	35.720.000
2) Trasporti e relative assicurazioni	»	2.192.000
3) Postali, stampati e cancelleria	»	678.000
4) Assicurazioni valori Magazzino Centrale e Uffici di distribuzione	»	1.260.000
5) Quota fitto	»	100.000
6) Luce e riscaldamento	»	200.000
7) Varie	»	50.000
TOTALE	L.	40.200.000

ENTRATA

Prelievo annuale presunto di valori bollati L. 1.800 milioni. Provvigione corrispondente in base alle aliquote stabilite dall'art. 11 della convenzione:

lire 2,75 per cento sui primi 300 milioni	L.	8.250.000
lire 2,50 per cento da 300 a 600 milioni	»	7.500.000
lire 2,30 per cento da 600 a 900 milioni	»	6.900.000
lire 1,95 per cento oltre i 900 milioni (per 900 milioni)	»	17.550.000
TOTALE	L.	40.200.000

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 200 (7104158) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.